

C.P.I.A. PESCARA - CHIETI - -CHIETI
Prot. 0007875 del 20/12/2022
VII (Uscita)



Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti Pescara – Chieti

Sede Amministrativa: via Tavo n. 248 - Pescara

tel. 08551129 - Cod. Fis.91133310689

<http://www.cpiapech.edu.it>

e-mail: pemm107001@istruzione.it - pemm107001@pec.istruzione.it



**Disposizioni Legislative in Materia di Tutela e Sostegno
della Maternità e della Paternità - D.Lgs. 151/01**

**Valutazione dei Rischi per le Lavoratrici
ai sensi dell' Art. 11 Comma 1 D.Lgs. 151/01**

contenuto specifico del documento art. 17 c. 1 lett. a del D.Lgs. 81/08

ID. DOCUMENTO	DATA	OGGETTO
DVRLM	16/12/2022	Valutazione dei rischi specifici legati alle attività svolte da lavoratrici nel periodo della gravidanza e dopo il parto per il personale del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti Pescara - Chieti

SOMMARIO

	SOMMARIO	2
1	INTRODUZIONE	3
2	INFORMAZIONI RIVOLTE AL PERSONALE	4
3	VALUTAZIONE DEI RISCHI	8
3.1	PROCEDIMENTO SEGUITO PER LA VALUTAZIONE	8
3.2	ESITO DELLA VALUTAZIONE	9
3.3	RIASSUNTO DELLE COMPATIBILITÀ DELLA MANSIONE CON LO STATO DELLE LAVORATRICI	13
4	FORMALIZZAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO	14
5	ALLEGATI A, B, C DEL D.LGS. 151/01	15
6	INDIVIDUAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE LAVORATRICI MADRI	17

1 INTRODUZIONE

Il presente documento viene elaborato dal datore di lavoro nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 17 c. 1 lett. a del D.Lgs 81/08 e del D.Lgs. 151/01, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea (*), individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

(*) *Comunicazione della Commissione sulle linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio) - COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - Bruxelles, 05.10.2000 - COM(2000) 466 definitivo*

Per tale motivo questo documento deve intendersi come una integrazione a quello predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/08 al quale si deve fare riferimento per le parti qui non esplicitate ed in particolare per l'esposizione dei criteri di stima del rischio.

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
*(gestanti, puerpere o in periodo d'allattamento fino a sette mesi dopo il parto
e per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento,
fino al compimento dei sette mesi d'età)*

2 INFORMAZIONI RIVOLTE AL PERSONALE

art.11 comma 1 D.L.vo 26/03/2001 n. 151
**"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell'art.15 della legge 8.3.00 n.53"**

Il presente documento affronta il tema della tutela della salute delle "lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento" – di seguito denominate "lavoratrici madri" – in servizio presso il C.P.I.A. Pescara - Chieti e presenta le misure comportamentali e di prevenzione che dovranno essere seguite dal personale in oggetto.

Nell'introduzione della Comunicazione CEE (2000) 466 si legge:

"La protezione della salute e della sicurezza delle gestanti può essere adeguatamente affrontata applicando le procedure e regole esistenti nei rispettivi ambiti. Molte donne lavorano durante la gravidanza e molte ritornano al lavoro quando stanno ancora allattando. Alcuni fattori di rischio presenti sul posto di lavoro possono influire sulla salute e la sicurezza delle nuove madri e di quelle che stanno per diventarlo come anche dei loro bambini. Una gravidanza comporta notevoli cambiamenti d'ordine fisiologico e psicologico. L'equilibrio ormonale è molto sensibile e l'esposizione a fattori suscettibili di turbarlo può determinare complicazioni tali ad esempio da produrre aborti. Condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza."

"Poiché il primo trimestre di gravidanza è il periodo di maggiore vulnerabilità in termini di possibili danni permanenti al nascituro, tutte le necessarie misure di protezione della madre e del nascituro dovrebbero iniziare il più presto possibile." Le norme legislative sulla tutela delle "lavoratrici madri" fissano i principi per garantire la tutela della salute della madre e del figlio; fra questi, il principio fondamentale indicato nelle norme più recenti è la valutazione, nel contesto lavorativo, delle attività che possono presentare un rischio particolare di esposizione ad agenti, processi o condizioni di lavoro, nonché la natura, il grado e durata dell'esposizione, al fine di potere:

- valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute, nonché tutte le ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento delle "lavoratrici madri",
- definire le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Oltre al principio della valutazione dei rischi, da effettuarsi in ogni specifica situazione lavorativa, le norme riportano una serie di elenchi di attività, mansioni, agenti chimici, fisici e biologici, già valutati come rischiosi dal legislatore e quindi incompatibili con lo stato di gravidanza e/o allattamento al seno: l'esposizione della lavoratrice madre a queste mansioni o agenti di rischio è vietata.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di:

- non adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D. Lgs 151/2001);
- non adibire la lavoratrice al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno del bambino (art. 53 D. Lgs 151/2001);
- non adibire la lavoratrice a lavori vietati, individuati negli allegati A, B e C del D. Lgs. 151/ 2001

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I periodi di gravidanza e di puerperio sono tutelati dalla legge italiana mediante una normativa specifica che, soprattutto negli ultimi anni, si è notevolmente arricchita innestandosi sulla legislazione di tutela generale della salute lavorativa. Le principali norme di riferimento sono rappresentate da:

- **Art. 37 della Costituzione:** speciale ed adeguata protezione per la madre e il bambino.

- **DPR 303/56 tabella all. Art.33** (lavori per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive, e periodiche)
- **DPR 1024/65 allegati n°4,5** (lavori a rischio di silicosi e asbestosi)
- **DPR 336/94** (nuove tabelle delle malattie professionali per l'industria e l'agricoltura).
- **L. 30/12/71 n. 1204 "Tutela delle lavoratrici madri" e successive modifiche (abrogata dall'art.86 del D.L.vo 151/2001)**
- **L. 9/12/77 n. 903 lettera c del comma 2 dell'art.5 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"** in merito al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici gestanti e fino a sette mesi dopo il parto
- **Circolare dell'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 5/11/90** riporta un elenco di lavori considerati pregiudizievoli o gravosi in relazione all'avanzato stato di gravidanza (lavori del personale medico e paramedico; lavori di assistenza in centri per handicappati; lavori a contatto con i bambini e di ausiliaria negli asili nido e scuole materne)
- **D.L.vo 19/9/94 n. 626** sostituisce l'art. 14 (locali di riposo) del DPR 303/56,
- prevedendo che "Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate".
- **D.L.vo 17/3/95 n. 230 "Attuazione delle direttive Euratom...in materia di radiazioni ionizzanti", art. 69 (abrogato dall'art.86 del D.L.vo 151/2001)**
- **D.L.vo 25/11/96 n. 645 "Recepimento della Dir. 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento" (abrogato dall'art.86 del D.L.vo 151/2001)**
- **L. 5/2/99 n. 25 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1998", art. 17:** ribadisce il divieto di lavoro notturno (dalle 24 alle 6) durante la gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino; introduce la non obbligatorietà del lavoro notturno per la lavoratrice madre (o, in alternativa, per il padre) di un bimbo di età inferiore ai 3 anni oppure per la lavoratrice (o il lavoratore) unica affidataria di un figlio di età inferiore ai 12 anni.
- **D.L.vo 4/8/99 n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro" art.15:** lavori faticosi, pericolosi ed insalubri
- **L. 8/3/00 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" art.12 commi 2,3**
- **Circolare INPS 6/6/00 n. 109 "Congedi parentali. L. 8/3/00 n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"** fornisce, in accordo con il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, disposizioni applicative sulla L. 53/00. In particolare il paragrafo 4, dedicato alla flessibilità dell'astensione obbligatoria, dispone che l'esercizio di tale facoltà è subordinato all'attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato e a quella del medico competente ai fini della prevenzione della salute nei luoghi di lavoro, quest'ultima solo se la legislazione prevede un obbligo di sorveglianza sanitaria.
- **Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 7/7/00 n. 43 avente per oggetto l'art. 12, L. 53/00 recante disposizioni in materia di flessibilità dell'astensione obbligatoria nel periodo della gestazione e puerperio della donna lavoratrice** chiarisce le modalità e i criteri da seguire per la scelta da parte della lavoratrice di posticipare il periodo di astensione obbligatoria affermando l'immediata applicabilità della norma in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 12, 2° comma, di individuazione dei lavori per i quali è escluso l'esercizio della predetta facoltà.
- **D.L.vo 18/8/2000 n.262 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n°345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'art.1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n°128"** integrazione dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri
- **D.L.vo 26/3/2001 n.151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art.15 delle legge 8/3/2000 n.53":** testo unico di riferimento in materia di tutela delle lavoratrici madri, soprattutto in riferimento agli allegati A (lavori faticosi, pericolosi ed insalubri), B (lavori vietati) e C (valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e misure di prevenzione e protezione da adottare).

- **D.L.vo 02/02/2002 n. 25 "Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.**

Alla luce della normativa si intende:

- **lavoratrice gestante**, ogni lavoratrice che si trova nel periodo della gravidanza, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali;
- **lavoratrice puerpera**, la donna che ha di recente partorito, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi;
- **lavoratrice in periodo d'allattamento**, la donna in periodo d'allattamento ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi.

I rischi per la gravidanza nella scuola

Caratteristiche della presenza femminile:

docenza, assistente amministrativo, collaboratrice scolastica

Mansioni svolte:

- insegnante: insegnare, educare, assistere, vigilare....
- assistente amministrativa: attività d'ufficio
- collaboratrice scolastica: pulizia, distribuzione di materiale, sorveglianza alunni portatori di handicap.

Principali fattori di rischio:

- posture incongrue e movimentazione manuale dei carichi;
- fattori di stress
- rischio infettivo

Mansione/Lavorazione	Fattori di rischio
<p>Insegnante</p> <p>Insegnamento con eventuale assistenza degli alunni Supporto alunni diversamente abili Lavoro svolto in locali come palestre, mense Cura dell'igiene personale degli alunni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stress • Posture incongrue dati gli arredi particolari della scuola • Eventuale movimentazione alunni con handicap • Rumore • Rischio infettivo
<p>Collaboratrice scolastica</p> <p>Pulizia aule, bagni ecc., eventuale supporto servizio mensa, distribuzione pasti e lavori in cucina, assistenza alunni ed eventuale supporto ad alunni diversamente abili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uso di disinfettanti per la sanificazione degli ambienti • Fatica fisica • Esposizione ad agenti infettivi delle malattie esantematiche • Postura • Eventuale movimentazione alunni diversamente abili • Rumore
<p>Assistente Amministrativa</p> <p>Attività gestionali e organizzative della scuola Raccordo tra servizi diversi Attività di scrittura convenzionale e digitale (inserimento dati e atti dispositivi) davanti al videoterminale</p>	<p>L'uso di attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico e abituale potrebbe favorire l'insorgenza di disturbi dorso lombari. Tale attività potrebbe rientrare tra quanto previsto dal D. Lgs 151/2001 lettera g) dell'allegato C. Risulta quindi obbligatorio adottare le misure che modificano le condizioni o l'orario di utilizzo del vdt. (esempio: non utilizzare il vdt oltre le 4 ore e incrementare le pause di lavoro).</p>

Ricevimento docenti e utenza esterna

***Misure comportamentali e di prevenzione
per le lavoratrici madri***

Accertato che i principali fattori di rischio per le lavoratrici madri possono sintetizzarsi nei seguenti termini:


- Agenti fisici (sforzo fisico, posture incongrue)
- Agenti biologici (esposizione ad agenti infettivi del tipo: virus della rosolia, toxoplasma, varicella....)
- Movimentazione manuale dei carichi (può comportare rischi sia per la gestante che per il nascituro)

Tenuto conto che l'uso del videoterminale non comporta rischi sia per la gestante che per il nascituro (eventuali limitazioni possono derivare da problematiche posturali legate alla gravidanza), si raccomanda quanto segue:

1. **E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro o suo delegato il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.**
2. La lavoratrice con incarico di insegnante di sostegno potrebbe essere sollevata dall'incarico considerato a rischio e spostata ad altra mansione. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
3. Le gestanti eviteranno durante le attività lavorative prolungate posture incongrue e sforzi fisici. Eviteranno, altresì, attività prolungate in piedi.
4. Nel caso si abbia il dubbio che possano esistere in qualche alunno situazioni di malattia infettiva, in attesa di chiarimento della situazione, evitare in modo assoluto il contatto, prevedendo anche soluzioni organizzative straordinarie (scambio di classe con colleghi per fronteggiare la situazione, fino all'accertamento dell'esistenza o meno del problema).
5. Le gestanti eviteranno altresì ogni movimentazione manuale dei carichi, compreso il sollevamento di alunni diversamente abili.
6. Durante l'allattamento evitare le attività che, a giudizio del medico, possono costituire un rischio per le lavoratrici madri con particolari problemi fisici.

3 VALUTAZIONE DEI RISCHI

3.1 Procedimento seguito per la valutazione



3.2 Esito della valutazione

Nella scheda seguente sono riportati i fattori di rischio per la gravidanza e il post parto per le seguenti mansioni:

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Svolgono attività di ufficio

- DOCENTI Svolgono la loro attività didattica con studenti da 14 anni in poi.
Gli insegnanti attuano il Piano dell'Offerta Formativa (POF), in cui vengono indicate le linee guida del percorso educativo e formativo offerto dalla scuola.
Si occupano dell'integrazione scolastica degli allievi con difficoltà di apprendimento, diversamente abili (con handicap psicofisici o sensoriali) o appartenenti a categorie dell'area del disagio (sociale, culturale, familiare) nelle scuole di ogni ordine e grado; ha compiti principalmente educativi legati all'apprendimento dell'allievo; in caso di necessità può effettuare assistenza / accudimento dell'alunno portatore di handicap
- DOCENTI DI SOSTEGNO SCOLASTICO

- ASSISTENTI / EDUCATORI Hanno la funzione di fornire supporto prevalentemente indirizzato all'area dell'autonomia personale e dell'autosufficienza di base pertanto le sue competenze rientrano nella sfera dell'accudimento e non dell'insegnamento.

- PERSONALE AUSILIARIO (COLLABORATORI SCOLASTICI) Sorvegliano e puliscono i locali.

Si utilizza la seguente simbologia:



attività / lavorazione vietata ai sensi del D.Lgs. 151/01 allegati A e B



attività / lavorazione che presenta altri rischi ai sensi del D.Lgs. 151/01 allegato C - linee guida UE

Inoltre, la definizione dei periodi di riferimento è:

GRAVIDANZA	periodo compreso dalla data di accertamento dello stato gravidanza (con comunicazione al datore di lavoro) all'inizio del periodo di astensione obbligatoria (due mesi prima della data presunta del parto)
POST PARTO	periodo compreso dal termine dell'astensione obbligatoria (tre mesi di età del figlio) fino a sette mesi di età del figlio - solo per quanto riguarda il lavoro notturno (dalle 24:00 alle 6:00) il post-parto è esteso fino a un anno di età del figlio

nota sui rischi derivanti da “pendolarismo”

Nelle schede di valutazione per mansione non è compresa la verifica del rischio da “pendolarismo” tra la residenza della lavoratrice e la sede di lavoro essendo la tipologia del viaggio ovviamente variabile da caso a caso; pertanto tale valutazione viene effettuata al momento della compilazione della “SCHEDE PERSONALE DELLA LAVORATRICE” considerando i seguenti requisiti:

- distanza (percorso di oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)
- tempo di percorrenza (viaggio di oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno)
- numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (necessità di impiego di 2 o più mezzi)
- caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, etc.)

Poiché gli “spostamenti all’interno o all’esterno del luogo di lavoro” sono contemplati come rischio per la gravidanza dalle linee guida UE, in conseguenza della valutazione si stabiliscono le seguenti misure di tutela:

- 1 presenza del solo requisito “distanza” oppure “tempo di percorrenza”:

in gravidanza

- astensione anticipata di 1 mese rispetto all'inizio del periodo di astensione obbligatoria

nel post parto

- ---

- 2 presenza di due o più dei requisiti sopra menzionati:

in gravidanza

- astensione anticipata dal lavoro

nel post parto

- ---

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI IN RELAZIONE ALLO STATO DELLA LAVORATRICE

COD.	descrizione rischio	gravidanza	post parto	possibile mansione esposta / dettaglio attività
1	All. A - trasporto, sia a braccia e a spalle, (...), e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa			<ul style="list-style-type: none"> - personale ausiliario (collaboratori scolastici) - <i>movimentazione manuale dei carichi in fase di pulizia</i> - insegnanti e insegnanti di sostegno - <i>assistenza/accudimento portatori di handicap psico/fisico</i> - assistenti / educatori - <i>assistenza/accudimento portatori di handicap psico/fisico</i>
	All. C lett. A.1.b) - movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari			
2	All. A lett. E) - i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro		---	<ul style="list-style-type: none"> - impiegati - <i>utilizzo scale portatili</i> - insegnanti, insegnanti di sostegno, assistenti / educatori - <i>utilizzo scale portatili</i> - collaboratori scolastici - <i>utilizzo scale portatili</i>
3	All. A lett. G) - lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante - <i>riferite alle 40 ore settimanale</i>		---	<ul style="list-style-type: none"> - personale ausiliario (collaboratori scolastici) - tutto il personale della scuola dell'infanzia (insegnanti, insegnanti di sostegno, assistenti / educatori, collaboratori scolastici)
4	All. B lett. A.1.b) - agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione - <i>contatto con alunni</i>			<ul style="list-style-type: none"> - tutte i lavoratori a contatto con gli alunni in scuole di ogni ordine e grado
6	All. C. lett. A.1.a) - colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti		---	<ul style="list-style-type: none"> - personale ausiliario (collaboratori scolastici), - docenti - <i>colpi, urti, cadute, eventi accidentali durante attività sportive ed educative</i> - insegnanti sostegno ed assistenti / educatori in scuole di ogni ordine e grado - <i>reazioni violente ed improvvise di portatori handicap psico-fisici</i>

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEL RISCHIO PER LE LAVORATRICI MADRI**

Ed: 01.2022
data: 16/12/2022

COD.	descrizione rischio	gravidanza	post parto	possibile mansione esposta / dettaglio attività
7	All. C. lett. A.1.g) - movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici		---	<ul style="list-style-type: none"> - personale ausiliario (collaboratori scolastici), - <i>attività in condizioni ergonomiche sfavorevoli (riordino e pulizia ambienti)</i> - insegnanti - <i>attività in condizioni ergonomiche sfavorevoli e necessità di concentrazione per sorveglianza alunni</i> - insegnanti sostegno ed assistenti / educatori in scuole di ogni ordine e grado - <i>fatica mentale e fisica</i>
9	All. C. lett. A.2) - Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II			<ul style="list-style-type: none"> - tutto il personale della scuola (insegnanti, insegnanti di sostegno, assistenti / educatori, collaboratori scolastici) - <i>malattie trasmesse dagli alunni per contatto in attività di igiene e cura personali e/o presenza in ambienti con alta probabilità di contagio (comunità di alunni)</i> - tutto il personale della scuola - <i>in caso di epidemia</i>
10	All. C. lett. A.3.f) - agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo			<ul style="list-style-type: none"> - personale ausiliario (collaboratori scolastici),- <i>attività di pulizia ambienti con prodotti pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo</i>

3.3 Riassunto delle compatibilità della mansione con lo stato delle lavoratrici

MANSIONE	VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ
<ul style="list-style-type: none"> TUTTO IL PERSONALE <u>IN CASO DI EPIDEMIA</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - COMPATIBILE con lo stato di gravidanza - COMPATIBILE con lo stato di post parto <p>Misure di tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • parere del medico competente
<ul style="list-style-type: none"> TUTTO IL PERSONALE <u>IN CASO DI RISCHIO BIOLOGICO RESIDUO</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - COMPATIBILE con lo stato di gravidanza - COMPATIBILE con lo stato di post parto <p>Misure di tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • parere del medico competente
<ul style="list-style-type: none"> TUTTO IL PERSONALE <u>PER RISCHI CONNESSI ALLA SPECIFICA MANSIONE</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - COMPATIBILE con lo stato di gravidanza - COMPATIBILE con lo stato di post parto <p>Con il rispetto delle seguenti misure di tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • parere del medico competente • divieto di uso di scale portatili durante la gravidanza • evitare di assumere una postura fissa prolungata • possibilità di gestione autonoma delle pause di lavoro
<ul style="list-style-type: none"> TUTTO IL PERSONALE <u>IN CASO DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI E UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - COMPATIBILE con lo stato di gravidanza - COMPATIBILE con lo stato di post parto <p>Con il rispetto delle seguenti misure di tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • parere del medico competente • divieto di movimentare carichi pesanti e di utilizzo di prodotti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo • obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali

4 FORMALIZZAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è redatto in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Pescara, 16 Dicembre 2022

Il Dirigente Scolastico

.....

Per collaborazione e presa visione:

Il Medico Competente

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Mario Di Michele

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

5 ALLEGATI A, B, C DEL D.LGS. 151/01

Allegato A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Allegato B

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;

b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;

c) rumore;

d) radiazioni ionizzanti;

e) radiazioni non ionizzanti;

f) sollecitazioni termiche;

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;

b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) mercurio e suoi derivati;

d) medicinali antimitotici;

e) monossido di carbonio;

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

6 INDIVIDUAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE LAVORATRICI MADRI

Nel seguito sono allegate schede nominative per l'individuazione delle lavoratrici madri con la sottoscrizione di ciascuna per avvenuta informazione sui rischi e sulle misure adottate.

Copia di ciascuna scheda è consegnata, dopo la sottoscrizione, alla lavoratrice.

SCHEDA PERSONALE DELLA LAVORATRICE

Con la presente si da atto che in data la lavoratrice, dipendente di questa scuola,
Sig.ra nata a il
..... ha comunicato di essere:

- in stato di gravidanza con data presunta del parto
- in stato di post parto con data del parto

La lavoratrice svolge la mansione di che, come risulta dalla Valutazione dei Rischi per le Lavoratrici effettuata ai sensi dell'art.11 comma 1 D.Lgs. 151/01:

- (A) non presenta rischi specifici per la gravidanza e l'allattamento;
- (B) presenta rischi specifici per la gravidanza e/o l'allattamento, in particolare:
 - (B.1) rischi da "pendolarismo" tra la propria residenza e la sede di lavoro secondo i criteri esposti nel paragrafo 2.2
 - (B.2) altri rischi evidenziati per mansioni nella scheda di cui al paragrafo 2.2

Le misure da adottare a seguito della valutazione sono:

- mantenimento della mansione
- trasferimento al reparto/mansione
- adozione di prescrizioni specifiche soggettive per la lavoratrice (individuate dal direttore o da un medico) come riportato in allegato: vedere allegato "Prescrizioni specifiche soggettive"
- astensione anticipata dal lavoro (oltre al periodo obbligatorio)
- astensione posticipata dal lavoro (oltre al periodo obbligatorio)

Salvo il caso di astensione dal lavoro, **si da atto che la lavoratrice non è adibita ai lavori vietati** di cui all'art. 7 del D.Lgs. 151/01 **e sono adottate le misure di tutela** per rendere le sue attività compatibili con il suo stato come specificate nella tabella di cui al paragrafo 2.3 e, se previste, nell'allegato "Prescrizioni specifiche soggettive".

Si da atto altresì che alla lavoratrice viene consegnata copia della presente, delle schede complete per le mansioni pertinenti e dell'eventuale scheda di prescrizioni specifiche soggettive.

Firma della lavoratrice per avvenuta
informazione sui rischi e sulle misure adottate
e per ricevuta della documentazione sopra menzionata